



---

# Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19

## (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

### Spiegazioni riguardanti le modifiche del 18 dicembre 2020

---

#### *Art. 2a                    Imprese con settori di attività chiaramente delimitabili*

L'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19 esclude dai provvedimenti dei casi di rigore le imprese aventi già diritto ad altri aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione. In tal modo si evitano doppi versamenti. Tuttavia, questa esclusione può risultare problematica per le imprese attive in più settori (ad es. ristoranti con eventi culturali o imprese di trasporto di persone in autobus attive nel traffico regionale viaggiatori che offrono anche escursioni). Per questo motivo il Parlamento ha completato l'articolo 12 della legge COVID-19 con il nuovo capoverso 3<sup>ter</sup>, secondo cui è possibile accordare diversi tipi di aiuti finanziari se le attività di un'impresa sono chiaramente delimitabili e se non sussistono sovrapposizioni. L'ordinanza precisa dunque che le imprese i cui settori di attività sono chiaramente delimitabili mediante una contabilità settoriale possono chiedere che i requisiti siano valutati separatamente per ogni settore. Ciò non si applica soltanto al divieto di doppio contributo, ma anche, ad esempio, al calo della cifra d'affari e all'importo massimo degli aiuti basato sulla cifra d'affari nel singolo caso.

#### *Art. 3 cpv. 1 lett. b*

Conformemente alla decisione del Parlamento, le imprese devono poter chiedere provvedimenti per i casi di rigore già a partire da una cifra d'affari di almeno 50 000 franchi (sinora di almeno fr. 100 000).

#### *Art. 5a                    Costi fissi non coperti*

Secondo il vigente articolo 12 capoverso 1 della legge COVID-19, un caso di rigore sussiste quando la cifra d'affari annua è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media calcolata su più anni. Sono inoltre da prendere in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive. Il Parlamento ha integrato queste condizioni che danno diritto al sostegno (art. 12 cpv. 1<sup>bis</sup> legge COVID-19): nella valutazione dei casi di rigore occorre tenere

conto anche della parte di costi fissi non coperti di un'impresa. Le imprese i cui costi consistono prevalentemente in costi salariali già coperti perlopiù mediante le indennità per lavoro ridotto e/o le indennità di perdita di guadagno per COVID-19 non devono essere considerate casi di rigore sebbene accusino un forte calo della cifra d'affari. Quando presenta la domanda, l'impresa deve pertanto confermare al Cantone che dal calo della cifra d'affari a fine anno risulta una quota di costi fissi non coperti che compromette la propria solidità economica.

#### *Art. 6 lett. a*

L'attuale articolo 6 dell'ordinanza stabilisce che l'impresa beneficiante di provvedimenti per i casi di rigore non può distribuire dividendi né tantièmes, non può restituire apporti di capitale né concedere mutui ai suoi proprietari per l'intera durata del mutuo, della fideiussione o della garanzia, per cinque anni dall'ottenimento di un contributo non rimborsabile o fino al suo rimborso volontario al Cantone. Ora il Parlamento ha trasposto tale divieto nella legge COVID-19 (art. 12 cpv. 1<sup>ter</sup>) e precisato che l'esclusione non riguarda soltanto la distribuzione, bensì anche la decisione di distribuire dividendi o tantièmes. Con il relativo completamento dell'articolo 6 lettera a, l'ordinanza viene adeguata alla legge.

#### *Art. 11 cpv. 3*

Una gestione accurata e una lotta agli abusi efficace da parte dei Cantoni sono elementi di primaria importanza. In considerazione dei fondi complessivi messi a disposizione dalla Confederazione e del volume delle aliquote di contributo, la Confederazione può verificare, mediante controlli a campione, l'attuazione conforme all'ordinanza presso i Cantoni.

#### *Art. 15 cpv. 1 e 3*

Secondo l'articolo 12 capoverso 1 della legge COVID-19, il contributo della Confederazione è ripartito fra i Cantoni in ragione di due terzi in funzione del PIL cantonale del 2016 e di un terzo in funzione della popolazione residente nel 2019. La ripartizione percentuale fra i Cantoni è arrotondata a due cifre decimali. Essa è riportata nell'allegato dell'ordinanza. Non era chiaro se la quota percentuale per Cantone fosse calcolata sulla base della cifra esatta o di quella arrotondata secondo l'allegato. Con la precisazione nel capoverso 1 si chiarisce che fanno stato le cifre arrotondate secondo l'allegato. Nuove assegnazioni di fondi secondo il capoverso 3 richiedono un adeguamento contrattuale (cpv. 3).

#### *Art. 16 Contratto*

Nel quadro dell'esecuzione effettiva è emerso che l'approvazione delle disposizioni cantonali in materia di casi di rigore prevista dall'ordinanza si è rivelata dispendiosa sotto il profilo amministrativo e, a seconda della densità normativa del Cantone, inefficace. Si intende quindi semplificare la procedura di approvazione tra la Confederazione e i Cantoni. Invece della presentazione della regolamentazione cantonale e della relativa verifica da parte della SECO, quest'ultima concluderà contratti di diritto pubblico con i Cantoni. Il Cantone precisa brevemente che tipo di provvedimento vuole adottare e in che modo intende garantire che alla Confederazione vengano addebitati esclusivamente provvedimenti conformi ai requisiti posti dall'ordinanza. Il contratto deve essere concluso al più tardi entro il 30 settembre 2021 (cpv. 1) e contemplare in particolare le basi giuridiche, i provvedimenti per i casi di rigore e gli obblighi del Cantone così come la partecipazione finanziaria della Confederazione (cpv. 2).

#### *Art. 18 cpv. 1<sup>bis</sup>*

L'articolo 18 capoverso 1<sup>bis</sup> stabilisce che, su richiesta, il Cantone debba consegnare alla

Confederazione i giustificativi che comprovano il rispetto delle condizioni che danno diritto al sostegno. Al riguardo non può basarsi esclusivamente sull'autodichiarazione, bensì almeno sui giustificativi attestanti la data di costituzione dell'impresa e la cifra d'affari nonché sulla conferma che l'impresa non è oggetto di una procedura di fallimento o di liquidazione. La responsabilità dell'esecuzione delle condizioni che danno diritto al sostegno è assunta dai Cantoni.

*Art. 19*

La Confederazione può chiedere la restituzione dei pagamenti versati se il Cantone non ha rispettato i requisiti dell'ordinanza o, d'ora in poi, anche quelli del contratto.